

238 203. Tale obbligo risulterebbe dall'art. 41, n. 2, terza sentenza, del regolamento n. 207/2009 letto in combinato disposto con le regole 61, nn. 1 e 3, e 20, n. 2, del regolamento di attuazione del 1995, e dalla comunicazione notificata dall'UAMI in data 18 gennaio 2002, che reiterava l'invito alla Budvar di presentare «fatti, prove e argomenti a sostegno della sua opposizione». L'obbligo riguardava il deposito di una siffatta prova entro il termine fissato in tale comunicazione, vale a dire il 26 febbraio 2002. Nondimeno, tale prova veniva depositata solo il 21 gennaio 2004.

Di conseguenza, anche l'affermazione del Tribunale di primo grado secondo cui l'art. 76, n. 2, del regolamento n. 207/2009 non trovava applicazione al deposito del certificato di rinnovo, non esistendo per detta presentazione un «tempo utile», sarebbe stata erronea e avrebbe provocato una violazione di tale disposizione. Infatti sarebbe esistito un «tempo utile» e la commissione di ricorso avrebbe almeno dovuto esercitare la sua discrezione ai sensi dell'art. 76, n. 2, nel decidere se tenere conto della prova. Il Tribunale di primo grado avrebbe interpretato la decisione della commissione di ricorso nel senso che il certificato di rinnovo era stato depositato in tempo utile. Ne risulterebbe che la violazione dell'art. 76, n. 2, consiste nel mancato uso della discrezione da parte della commissione di ricorso, e nella sua conferma da parte del Tribunale di primo grado.

Il Tribunale di primo grado non avrebbe neppure riconosciuto che la prova dell'uso presentata dalla Budvar a sostegno della sua opposizione era insufficiente e si riferiva, inoltre, a marchi diversi da quello su cui si sarebbero basate la sentenza impugnata e la sottostante decisione della commissione di ricorso, con violazione, pertanto, dell'art. 42, nn. 2 e 3, del regolamento 207/2009.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

(²) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).

(³) Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995 n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Markkinaoikeus (Finlandia) il 15 giugno 2009 — Mehiläinen Oy, Suomen Terveystalo Oyj/Oulun kaupunki

(Causa C-215/09)

(2009/C 193/19)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Markkinaoikeus

Parti

Ricorrenti: Mehiläinen Oy, Suomen Terveystalo Oyj

Convenuto: Oulun kaupunki

Questioni pregiudiziali

- 1) Se una normativa secondo cui un'amministrazione aggiudicatrice municipale conclude con un'impresa privata da essa indipendente sotto forma di società un accordo sulla costituzione di una nuova impresa, sotto forma di società per azioni, in parti eguali tra i due partecipanti riguardo alla proprietà ed alla presa di decisioni e si impegna con la medesima impresa, una volta costituita la società, ad acquistare per il proprio personale servizi integrati di assistenza sanitaria e benessere sul luogo di lavoro costituisca, valutata globalmente, una normativa che necessita l'appello alla concorrenza, in quanto tale complesso di norme contrattuali va considerato come un'aggiudicazione di appalti di servizi ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 2004/18/CE (¹) relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, ovvero si tratti, nel contesto della normativa, della costituzione di un'impresa mista e del conferimento dell'attività commerciale di un'azienda comunale ai quali non sono applicabili la summenzionata direttiva e l'obbligo di appello alla concorrenza ivi previsto.
- 2) Se sia inoltre rilevante nel caso di specie che:
 - a) il comune di Oulu, in quanto amministrazione aggiudicatrice municipale, si è impegnato ad acquistare a titolo oneroso le citate prestazioni per un periodo transitorio di quattro anni dopo il quale l'amministrazione aggiudicatrice municipale si prefigge in base alla sua decisione di indire di nuovo una gara di appalto per i servizi di assistenza sanitaria sul luogo di lavoro ad essa occorrenti;
 - b) prima della normativa di cui trattasi, la maggior parte del fatturato dell'azienda di servizi municipale appartenente all'organizzazione del comune di Oulu era data da prestazioni diverse dai servizi di assistenza sanitaria sul luogo di lavoro forniti ai propri dipendenti;
 - c) la costituzione della nuova società è regolata in modo tale che l'attività commerciale dell'azienda di servizi municipale che consiste in servizi di assistenza sanitaria sul luogo di lavoro prestati tanto a dipendenti del comune quanto a clienti privati sarà ceduta a titolo di apporto in natura.

(¹) GU L 134, pag. 114.